

Legge regionale 08 giugno 1978 , n. 59 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Interventi per lo sviluppo della ricerca scientifica e dell'istruzione universitaria nonché modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 33.

CAPO II

Area per la ricerca scientifica e tecnologica in Trieste

Art. 3

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad aderire al Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella Provincia di Trieste, di cui al Capo II del DPR 6 marzo 1978, n. 102, emanato ai sensi dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Art. 4

L'Amministrazione regionale provvederà, in attuazione di quanto disposto dall'art. 15, punto 2) del DPR 6 marzo 1978, n. 102, emanato ai sensi dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, ad erogare annualmente al Consorzio di cui al precedente articolo 3 per il raggiungimento delle sue finalità contributi ordinari.

Art. 5

Per l'avvio dell'attività del Consorzio e per l'impianto dell'area per la ricerca l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio medesimo un contributo straordinario di lire 500 milioni nell'esercizio 1979 dopo l'approvazione del relativo statuto di cui all'art. 16 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, emanato ai sensi dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì ad assumere, nell'esercizio 1978 e fino al limite di lire 100 milioni, le spese occorrenti per l'attività del Comitato previsto dall'art. 18 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, emanato ai sensi dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546 nonché per studio, indagini e consulenze relative alla redazione dello Statuto del Consorzio, alla scelta del sito ed alla organizzazione dell'area.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria a favore del Consorzio per i mutui che andrà a contrarre per la realizzazione delle opere e

impianti pubblici necessari all' area per la ricerca scientifica e tecnologica; la garanzia viene disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze e ad essa si applica l' art. 1 della LR 1 luglio 1971 n. 25 modificata con l' articolo 5 della LR 18 giugno 1976 n. 20.